Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 13 agosto 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI. 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto dell'8 febbraio 1971, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Scifo Giorgio, con la seguente motivazione:

Comandante interinale di una stazione carabinieri, essendo stato informato che un giovane si aggirava, sparando, nella campagna circostante, affrontava da solo con alto senso del dovere ed ammirevole coraggio lo squilibrato, che già aveva ferito il proprio padre, e veniva, a sua volta, colpito a morte. Col suo generoso sacrificio suscitava la commossa ammirazione dei cittadini. — 19 settembre 1969 in Breganze - Vicenza.

Con lo stesso provvedimento è stata revocata la concessione della medaglia d'argento al valor civile già disposta con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1970 alla memoria del suindicato appuntato dei carabinieri.

(7036)

Con decreto del 12 maggio 1971, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Felice Ascari, con la seguente motivazione:

Dipendente di un istituto di credito, in servizio alla portineria, ricevuto il segnale d'allarme, provvedeva, con ferma determinazione, a chiudere il cancello di accesso all'edificio e, cosciente del grave rischio cui esponeva la propria vita, affrontava coraggiosamente, incurante delle minacce, un bandito armato che aveva perpetrato una rapina ai danni dell'istituto stesso e cercava disperatamente di guadagnare l'uscita. Con generoso slancio afferrava il malvivente nel tentativo di bloccarlo e di arrestarne con ogni mezzo la fuga, rimanendo però colpito mortalmente da due colpi di pistola esplosigli a bruciapelo. Nobilissimo esempio di assoluta dedizione al dovere e di sublime abnegazione, spinti sino all'olocausto della vita. — Roma, 10 maggio 1971.

(7037)

Con decreto del 30 marzo 1971, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Alessandro Floris, con la seguente motivazione:

Incaricato di partecipare alle operazioni di prelievo in banca di una ingente somma per conto dell'ente pubblico da cui dipendeva, cercava, invano, di contrastare due rapinatori armati che, appostati nell'ingresso della sede d'ufficio si impossessavano, con fulminea azione, della borsa contenente i valori, recata da altro impiegato. Con coraggiosa determinazione non esitava a porsi all'inseguimento dei malviventi attraverso le vie cittadine e, sebbene fatto segno a ripetuti colpi d'arma da fuoco, non desisteva dall'animoso proposito sin quando veniva raggiunto da un proiettile che gli provocava lesioni mortali. Il suo fulgido esempio di cosciente sprezzo del pericolo, di operante civismo e di elevato senso del dovere consentiva la successiva individuazione e cattura dei criminali. — Il 26 marzo 1971 in Genova.

(7038)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1971, n. **586.**

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il conferimento della somma di lire 290 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con la legge 10 febbraio 1953, n. 136.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1971, lire 75 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1974 e lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1975.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — PICCOLI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 luglio 1971, n. **587.**

Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.

In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968 ».

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo articolo 13 ».

Art. 3.

L'ultimo comma del punto 1) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo ».

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dai seguenti:

« All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento ».

Art. 5.

Con decorrenza dal 1° luglio 1967, all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo è corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalità di detta assicurazione.

La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.

La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo ».

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.

Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva è aumentata di una somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'articolo 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento. La pensione non può, in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, nè risultare minore della metà della medesima.

La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo, non può essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.

La pensione annua spettante ai sensi della presente legge è corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

La tredicesima quota è corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno ».

Art. 7.

La facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.

Una volta esercitata la facoltà prevista dal precedente comma non è consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.

Art. 8.

Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facoltà prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requi-

siti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilità o indiretta.

Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dello iscritto.

Anche per quanto riguarda le condizioni di età, le condizioni di invalidità del coniuge o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.

Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità del coniuge o della inabilità dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidità.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti ».

Art. 10.

Le pensioni e quote di pensione di riversibilità o indirette, liquidate ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data anteriore a quella di pubblicazione della presente legge, a favore di figli in età compresa tra il diciottesimo e il ventunesimo anno sono corrisposte fino al compimento del ventunesimo anno di età. Le pensioni e quote di pensione non dovute dall'assicurazione generale obbligatoria sono poste a carico del Fondo fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Ai soggetti di cui al comma precedente è corrisposta la pensione o quota di pensione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, purchè sussistano le condizioni previste dal precedente articolo.

Art. 11.

L'articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ».

Art. 12.

L'articolo 38 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità *una tantum* pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.

Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente inabili al lavoro.

Per la liquidazione dell'indennità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione ».

Art. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni è applicata secondo le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 l'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

TITOLO II
NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE

Art. 14.

Il punto 2) dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonchè dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni è tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata ».

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

Art. 15.

La lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« *d*) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità, che si intendano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali ».

Art. 16.

La lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso articolo 2, con il sistema

della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidità dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante ».

Art. 17.

Nella gestione di cui all'articolo 14 della presente legge è costituita una speciale riserva, il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle indennità di anzianità corrisposte nell'anno medesimo. Tale consistenza sarà raggiunta entro il primo decennio di applicazione della presente legge. Per il raggiungimento della prevista consistenza della riserva, si provvede mediante versamento di un contributo annuo per la durata del decennio, a totale carico del datore di lavoro, pari all'1,90 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

La riserva di cui al primo comma sarà incrementata dagli eventuali avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di gruppo per le integrazioni dovute nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto.

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni ».

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

Art. 19.

Il punto 2), lettere *a*) e *b*), dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo è assegnato:

a) per il 16 per cento alla gestione per le indennità di anzianità;

b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto ».

Art. 20.

Dal gettito dei contributi di cui all'articolo 10, punto 2), lettera *a*), della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dal precedente articolo 19, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a reintroitare, a favore del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, le somme, maggiorate dell'interesse al tasso annuo del 5,50 per cento, anticipate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il pagamento delle indennità di anzianità.

Art. 21.

Il punto 2) dell'articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità ».

Art. 22.

L'articolo 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte:

per la parte commisurata all'indennità di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile;

per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione è fatta in parti uguali ».

Art. 23.

L'articolo 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

Il lavoratore può ottenere, ai fini dell'indennità di anzianità, il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione è dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda.

Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.

Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della

concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione ».

Art. 24.

L'articolo 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui l'ultima retribuzioni, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni *ad personam*, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.

Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni *ad personam*, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 23.

Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento è valido ai sensi dell'articolo 635 del codice di procedura civile.

Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo ».

Art. 25.

L'articolo 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennità maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilità della gestione e delle indennità maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalità delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su proposta del comitato speciale del Fondo.

Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianità e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese ».

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 26.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità in essere alla data del 1° gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'articolo 67 della legge 2 aprile 1958, n. 377, quelli riportati nella seguente tabella, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966:

Classe di importo della pensione base annua	Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione spettante con decorrenza dal 1° gennaio 1969
1ª fino a lire 499	395.850
2ª da lire 500 » 999	468.650
3ª » 1.000 » 1.499	526.500
4ª » 1.500 » 2.499	581.100
5ª » 2.500 » 3.499	634.400
6ª » 3.500 » 4.999	715.650
7ª » 5.000 » 6.499	793.650
8ª » 6.500 » 7.999	868.400
9ª » 8.000 » 9.999	939.250
10ª » 10.000 » 11.999	977.600
11ª » 12.000 » 14.999	1.014.000
12ª » 15.000 » 17.999	1.020.500
13ª » 18.000 » 23.999	1.025.050
14ª » 24.000 » 29.999	1.028.950
15ª » 30.000 » 41.999	1.032.200
16ª » 42.000 » 53.999	1.033.500
17ª » 54.000 » 65.999	1.034.150
18ª » 66.000 in poi	1.034.800

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai superstiti, derivanti da pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono determinati applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella di cui sopra, con effetto dal 1° gennaio 1969 o dalla decorrenza della pensione indiretta o di riversibilità se posteriore, le aliquote stabilite dall'articolo 9 della presente legge.

Il nuovo trattamento annuo complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilità, comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è corrisposto dal Fondo suddiviso in 13 quote mensili, con le modalità previste dall'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.

Ai titolari dei trattamenti complessivi di pensione indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo è corrisposta un'indennità *una tantum*, a titolo di miglioramenti riferiti al periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1968, comprendente gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua	Somme da corrispondere a titolo forfettario ai titolari di pensione	
	Diretta	Indiretta o di riversibilità
1ª fino a lire 499	766.453	784.453
2ª da lire 500 » 999	1.063.865	784.453
3ª » 1.000 » 1.499	1.178.366	784.453
4ª » 1.500 » 2.499	1.265.997	784.453
5ª » 2.500 » 3.499	1.340.698	784.453
6ª » 3.500 » 4.999	1.466.016	912.882
7ª » 5.000 » 6.499	1.571.611	1.039.052
8ª » 6.500 » 7.999	1.657.487	1.163.581
9ª » 8.000 » 9.999	1.722.963	1.223.629
10ª » 10.000 » 11.999	1.718.785	1.236.442
11ª » 12.000 » 14.999	1.701.004	1.241.514
12ª » 15.000 » 17.999	1.626.496	1.206.704
13ª » 18.000 » 23.999	1.545.182	1.168.024
14ª » 24.000 » 29.999	1.457.075	1.122.472
15ª » 30.000 » 41.999	1.362.839	1.079.435
16ª » 42.000 » 53.999	1.261.812	1.029.533
17ª » 54.000 » 65.999	1.153.978	975.758
18ª » 66.000 in poi	1.046.826	922.367

Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

Art. 27.

Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le seguenti percentuali di aumento, con effetto dal 1° gennaio 1969:

30 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950;

28 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

24 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

23 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

18 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

10 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955;

9 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1956 e il 31 gennaio 1957;

3,17 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è costituito, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le sopraindicate percentuali di aumento si applicano sull'importo della pensione che sarebbe loro spettata secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Qualora l'ammontare della pensione così rivalutata risulti di importo inferiore a quello dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, continuerà ad essere corrisposta tale ultima pensione.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le predette percentuali di aumento non sono applicate a detta quota supplementare di pensione.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 e che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza successiva a tale data, l'importo del trattamento di pensione adeguato con la applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra non potrà essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal precedente articolo 26 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

A tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969 è corrisposto un numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, variabile in relazione all'anno di decorrenza della pensione, quale risulta dal seguente prospetto:

Decorrenza originaria della pensione	Numero delle mensilità di pensione dell'importo in godimento al 31 dicembre 1968 da corrispondere a titolo forfettario					
	PENSIONI DIRETTE			PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITÀ		
	Di importo superiore al minimo	Di importo pari o inferiore al minimo. Pensionati di età		Di importo superiore al minimo	Di importo pari o inferiore al minimo. Pensionati di età	
		Inferiore a 65 anni	Pari o superiore a 65 anni		Inferiore a 65 anni	Pari o superiore a 65 anni
Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1950	21,76	49,05	35,80	34,79	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1951	20,31	49,05	35,80	33,14	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1952	17,40	49,05	35,80	29,34	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1953	16,68	49,05	35,80	29,01	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1954	13,05	49,05	35,80	24,88	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1955	7,25	49,05	35,80	18,28	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1956 al 31 gennaio 1957	6,53	51,54	35,80	17,46	59,18	35,80
Dal 1° febbraio 1957 al 31 dicembre 1957	2,30	52,74	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958	2,30	55,09	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959	2,30	54,73	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960	2,30	55,84	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961	2,30	57,01	35,80	12,64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962	2,30	58,08	35,80	12.64	59,18	35,80
Dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963	2,14	53,63	27,28	12,49	59,18	27,28
Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964	1,80	35,62	17,70	12,27	35,62	17,70
Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965	1,44	27,54	11,32	10,76	27,54	11,32
Dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966	1,04	15,77	7,27	7,73	15,77	7,27
Dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967	0,62	8,98	3,94	4.64	8,98	3,94
Dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968	0,21	2,53	1,14	1,55	2,53	1,14

Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

Art. 28.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi i sottoelencati coefficienti, che, ai sensi dell'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, tengono conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi dal 1° giugno 1966 al 31 dicembre 1968.

Pensioni con decorrenza anteriore al giugno 1966 . . . . coeff. 1,040627

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1966 e il 31 dicembre 1966 coeff. 1,038534

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1967 . . . . coeff. 1,019925

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1968 e il 31 dicembre 1968 . . . . coeff. 1,006921

Art. 29.

L'articolo 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nella assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltrechè alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi ».

Art. 30.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo, affidatagli dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimette all'Istituto nazionale della previdenza sociale un rendiconto della gestione, chiuso al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, accreditando a questo ultimo Istituto le attività eventualmente esistenti.

Il rendiconto di cui al precedente comma, previo parere del comitato speciale del Fondo, è reso definitivo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti fino allora facenti capo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in forza della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e provvede ad erogare le prestazioni dovute agli aventi diritto per le domande di liquidazione non ancora definite, nonchè per quelle presentate dopo tale data e comunque per gli eventi maturati a partire dalla data stessa.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni trasferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fascicoli individuali, i documenti e le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al Fondo sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ogni altro documento e atto in suo possesso concernente i rapporti ancora pendenti con le aziende e con gli iscritti.

Art. 31.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è soppressa.

Art. 32.

Le aliquote contributive di cui all'articolo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 2 e 19 della presente legge, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno precedente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo.

Se la detta variazione non interviene restano in vigore, a tutti gli effetti, i contributi stabiliti per l'anno precedente.

Dopo il primo quadriennio di applicazione della presente legge, potrà essere variato, con le modalità e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal precedente articolo 17, in relazione alle risultanze di gestione del quadriennio.

E' abrogato l'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1957, n. 536.

Art. 33.

Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la legge 27 giugno 1967, n. 536, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, nonchè tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 agosto 1971, n. **588.**

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 agosto 1971, n. **589.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con la seguente modificazione:

Il primo comma dell'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — TAVIANI — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 agosto 1971, n. **590.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente*:

« Alle imprese del settore tessile lo sgravio contributivo, limitatamente a trecento unità lavorative, è concesso indipendentemente dal numero degli addetti »;

all'ultimo comma, le parole: « Ai fini del precedente comma », *sono sostituite con le parole*: « Ai fini dei precedenti commi quarto e quinto ».

All'articolo 3, *primo comma, le parole*: « in lire 221 miliardi », *sono sostituite con le parole*: « in lire 225 miliardi ».

All'articolo 4, *primo comma, le parole*: « di lire 221 miliardi », *sono sostituite con le parole*: « di lire 225 miliardi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968;

Visto il decreto ministeriale del 14 agosto 1964 con il quale l'on. gr. uff. avv. Giacinto Froggio Francica venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Rivadavio Vetere è nominato presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7674)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Devoluzione alle commissioni provinciali per l'artigianato nella regione Friuli-Venezia Giulia, dei compiti previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, contenente le norme di attuazione della predetta legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

Ritenuta la necessità di devolvere i compiti previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 sopra citata, nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai competenti organi collegiali previsti dalla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;

Vista la nota n. 1227 in data 22 febbraio 1971 con cui l'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha chiesto l'emanazione del prescritto provvedimento ministeriale;

Decreta:

I compiti affidati dagli articoli 2 e 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, alle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 12 della Legge 25 luglio 1956, n. 860, sono devoluti, nella regione Friuli-Venezia Giulia, alle commissioni provinciali per l'artigianato operanti nella regione stessa ai sensi della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7434)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi delle aziende industriali produttrici di materiali di salvataggio ed affini per navigazione aerea e marittima in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di materiali di salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di materiali di salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la 1ª sessione ordinaria 1970.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la prima sessione ordinaria del 1970 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, rinnovata con decreto ministeriale 4 luglio 1965 e confermata con decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1970;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: COLOMBO

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla 1ª sessione 1970

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1. Acciaro Michele	12- 9-1934	S. Antioco	Tempio Pausania	Dottori commercialisti
2. Acquistapace Antonio	25- 6-1912	Monza	Milano	Avvocati
3. Acrosso Luigi	22- 3-1924	Acireale	Roma	Non iscritto
4. Agazzi Bruno	22- 7-1926	Torino	Torino	Ragionieri
5. Alestra Gaetano	15- 6-1915	Trapani	Palermo	Non iscritto
6. Ambrosoli Giorgio	17-10-1933	Milano	Milano	Avvocati
7. Amoretti Anna Maria	13- 9-1929	Piacenza	Roma	Non iscritto
8. Angelici Costantino	25-10-1912	Roma	Roma	Non iscritto
9. Ascenti Mario	9-11-1910	Catanzaro	Milano	Dottori commercialisti
10. Azzolini Milena	1- 8-1939	Bologna	Bologna	Ragionieri
11. Baglio Giuseppe	24- 8-1896	Licata	Torino	Ragionieri
12. Baldizzone Paolo	11- 4-1927	Bistagno	Savona	Ragionieri
13. Barlassina Franco	14- 6-1926	Novara	Milano	Non iscritto
14. Baroffio Artemio	10-11-1919	Vedano Olona	Varese	Ragionieri
15. Barsocchini Mario	31- 5-1930	Lucca	Lucca	Ragionieri
16. Battistin Giuseppe	6- 6-1927	Venezia	Roma	Non iscritto
17. Benzoni Paolo	5- 1-1929	Vertemate	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
18. Beretta Achille	14- 7-1913	Molteno	Lodi	Non iscritto
19. Beretta Mario	1- 4-1933	Camparada	Camparada	Ragionieri
20. Biasini Tonino	27- 5-1930	Monterenzio	Bologna	Ragionieri
21. Binetti Angelo	27- 8-1915	Molfetta	Milano	Dottori commercialisti
22. Blasi Giorgio	30-12-1930	Ancona	Ancona	Ragionieri
23. Bonfanti Cesare	18-10-1940	Milano	Milano	Ragionieri
24. Bonfiglioli Francesco	5- 9-1941	Bologna	Bologna	Ragionieri
25. Bongianino Pietro	24- 3-1925	Borgo d'Ale	Milano	Non iscritto
26. Bonsi Goffredo	12- 5-1896	Bologna	Arcore	Dottori commercialisti
27. Bossich Nicola	25- 2-1911	Istanbul	Milano	Non iscritto
28. Botrugno Salvatore	17- 6-1931	Brindisi	Brindisi	Dottori commercialisti
29. Braggio Domenico	5-12-1927	Borgoratto Alessandrino	Milano	Dottori commercialisti
30. Bravi Gabriele	24- 2-1940	Milano	Azzate	Dottori commercialisti
31. Brizzi Michele	4- 6-1925	Minervino Murge	Roma	Dottori commercialisti
32. Broili Pietro	22- 3-1907	Udine	Udine	Non iscritto
33. Butti Giovanni	22-12-1942	Olgiate Comasco	Como	Dottori commercialisti
34. Cabrini Benito	19-10-1932	Mantova	Milano	Dottori commercialisti
35. Caggese Vittorio	11- 9-1937	Caserta	Roma	Ragionieri
36. Calcagno Francesco	6- 6-1904	Mendoza (Argentina)	Pescia	Ragionieri (Elenco speciale)
37. Calcaterra Emanuele	20- 2-1934	Milano	Milano	Dottori commercialisti
38. Calderone Tommaso	23- 6-1942	Palermo	Palermo	Ragionieri
39. Caldonazzo Marcello	10-10-1931	Pontevico	Cremona	Dottori commercialisti
40. Calleri Silvio	4- 3-1933	Mondovì	Pamparato	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
41. Campolo Luigi	1- 1-1918	Reggio Calabria	Biella	Dottori commercialisti
42. Campra Emilio	4- 6-1934	Thiesi	Sassari	Dottori commercialisti
43. Canepari Ettore	27-12-1922	Piacenza	Piacenza	Dottori commercialisti
44. Cappelli Carlo	13-10-1914	Parma	Gorizia	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
45. Caramiello Carlo	8- 7-1930	La Spezia	La Spezia	Dottori commercialisti
46. Carra Enrico	4-10-1909	Parma	Parma	Non iscritto
47. Carrese Francesco	3- 5-1906	Napoli	Napoli	Non iscritto
48. Casadio Francesco	25- 9-1930	Ravenna	Ravenna	Ragionieri
49. Casagrande Domenico	25- 3-1923	Smirne	Roma	Ragionieri
50. Cassani Ettore	25-11-1930	Imola	Imola	Dottori commercialisti
51. Castelli Antonio	20- 4-1940	Milano	Milano	Ragionieri
52. Castelli Carlo	20- 7-1939	Genova	Genova	Dottori commercialisti
53. Cataldo Ettore	5- 2-1941	Caltagirone	Caltagirone	Dottori commercialisti
54. Cavagna Bruno	20- 7-1914	Milano	Novate Milanese	Non iscritto
55. Cavallari Pietro	15- 6-1908	Parma	Milano	Non iscritto
56. Cavion Paolo	21-12-1936	Trecate	Novara	Dottori commercialisti
57. Celebrano Enrico Osvaldo	27-10-1933	Brindisi	Torino	Dottori commercialisti
58. Cerciello Paolo	26- 8-1928	Roma	Roma	Avvocati
59. Cerioni Antonio	6- 9-1924	Roma	Roma	Non iscritto
60. Cettuzzi Giuseppe	22- 4-1914	Milano	Milano	Non iscritto
61. Chiarle Vittorio	12-11-1927	Torino	Torino	Non iscritto
62. Chiavegatti Giancarlo	19- 7-1917	Melara	Verona	Ragionieri
63. Cillo Antonio	24-11-1905	Lecce	Lecce	Non iscritto
64. Cioni Carlo	1- 1-1934	La Spezia	Roma	Non iscritto
65. Cislaghi Alessandro	25-10-1918	Milano	Milano	Non iscritto
66. Colmo Giovanni	2-11-1941	Roma	Roma	Ragionieri
67. Colombo Ezio	16- 6-1926	Legnano	Legnano	Ragionieri
68. Columbo Enrico	29- 6-1910	Bari	Bari	Dottori commercialisti
69. Como Amedeo	29- 6-1934	Capaccio	Napoli	Dottori commercialisti
70. Cornacchia Pietro	28- 6-1922	Glasgow	Cassino	Non iscritto
71. Corpetti Marcello	24- 1-1923	Roma	Roma	Non iscritto
72. Cotta Umberto	4-12-1912	Savona	Savona	Dottori commercialisti
73. Cresci Sirio	23- 1-1920	Pontassieve	Pistoia	Dottori commercialisti
74. Crescimone Margherita	11- 9-1929	Torino	Torino	Dottori commercialisti
75. Cumin Giorgio	7-10-1937	Milano	Milano	Dottori commercialisti
76. Da Col Italo	7-12-1913	Calalzo	Conegliano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
77. Dalla Valle Baldassarre	21- 5-1912	Casale Monferrato	Milano	Ragionieri
78. Dal Santo Giovanni	9-12-1920	Caltanissetta	Milano	Non iscritto
79. Dal Verme Carlo	7- 3-1915	Milano	Milano	Avvocati
80. Danelli Giovanni	25- 1-1928	Liscate	Milano	Ragionieri
81. D'Angelo Antonino	24- 2-1920	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
82. D'Angelo Francesco	15-10-1908	Casandrino	Milano	Ragionieri
83. Dazzi Paolo	9-10-1939	Carrara	Marina di Carrara	Ragionieri
84. De Carli Piero	30- 6-1909	Meano di Trento	Trento	Non iscritto
85. De Cintiis Mario	19- 4-1934	Firenze	Prato	Dottori commercialisti
86. De Gregori Roberto	1- 1-1925	Roma	Milano	Non iscritto
87. Della Nesta Ennio	10- 1-1925	Roma	Roma	Non iscritto
88. De Luca Carmine	3- 8-1920	Napoli	Milano	Avvocati
89. D'Ercole Erasmo	30-11-1908	Scerni	Roma	Dottori commercialisti
90. De Sclavis Agostino	29- 8-1939	Roma	Roma	Ragionieri
91. Di Comite Salvatore	31- 1-1934	Taranto	Taranto	Ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
92. Di Lorenzo Salvatore .	24- 2-1936	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
93. Di Muzio Francesco	6- 6-1937	Roma	Roma	Dottori commercialisti
94. Domeneghetti Carlo .	26- 2-1917	Udine	Sulmona	Non iscritto
95. Donato Vincenzo	23- 8-1914	Davoli	Roma	Non iscritto
96. Donfrancesco Bernardo	13- 1-1915	Roma	Roma	Non iscritto
97. Dossena Luciano	20-.6-1933	Milano	Milano	Ragionieri
98. Duranti Bernardo .	13- 3-1922	Badia Tedalda	Grosseto	Ragionieri
99. Fanchin Giuseppe	14- 4-1926	Monticello Conte Otto	Vicenza	Dottori commercialisti
100. Fassi Damiano .	3- 1-1914	Milano	Milano	Dottori commercialisti
101. Ferracci Vinicio	27- 4-1937	Livorno	Livorno	Ragionieri
102. Ferraro Agostino .	21- 9-1913	Milano	Milano	Non iscritto
103. Ferraro Renato .	13-10-1916	Roma	Pesaro	Dottori commercialisti
104. Fiorillo Luigino .	4- 2-1939	Bonifati	Praia a Mare	Ragionieri
105. Fontana Giovanni .	12-11-1917	Molfetta	Bari	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
106. Forno Francesco . . .	15- 1-1916	La Maddalena	Venezia	Dottori commercialisti
107. Fradeloni Guido . .	7- 8-1907	Trieste	Trieste	Non iscritto
108. Frattini Giovanni .	27- 8-1937	Mezzomerico	Vicenza	Dottori commercialisti
109. Fregni Emilio .	4-11-1940	Ravarino	Bologna	Ragionieri
110. Fregonese Emilio . .	9- 7-1914	Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	Dottori commercialisti
111. Frigerio Luigi . . .	14- 7-1928	Como	Como	Ragionieri
112. Frontini Gaudenzio .	28-10-1934	Solbiate Olona	Gorla Minore	Dottori commercialisti
113. Gambigliani Zoccoli Alberto .	18- 8-1913	Piacenza	Milano	Dottori commercialisti
114. Gaudino Espedito	8- 6-1913	Acerra	Roma	Non iscritto
115. Gava Giovanni	1- 5-1929	Castellammare S.	Castellammare S.	Dottori commercialisti
116. Genitori D'Arrigo Vito . .	5- 9-1908	Messina	Catania	Dottori commercialisti
117. Gennero Giuseppe . .	21- 9-1911	Camogli	S. Margherita L.	Dottori commercialisti
118. Gettuli Francesco . .	21- 5-1911	Ponti sul Mincio	Milano	Non iscritto
119. Ghirardini Ferdinando	25- 7-1924	Bolzano	Bolzano	Non iscritto
120. Giacona Salvatore . . .	27- 9-1913	Napoli	Napoli	Non iscritto
121. Giangrasso Girolamo	8- 1-1910	Aversa	Salerno	Non iscritto
122. Giassi Aldo	15- 7-1911	Trieste	Trieste	Ragionieri
123. Giorgetti Guido .	29-11-1904	Siena	Montepulciano	Ragionieri
124. Giovannini Osvaldo	17-12-1911	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
125. Girometti Benvenuto	26- 3-1923	Ziano	Piacenza	Dottori commercialisti
126. Giudici Alberto	7-10-1937	Milano	Milano	Dottori commercialisti
127. Giuffrida Giovanni	3-10-1923	Catania	Catania	Dottori commercialisti
128. Grossi Franco	14-12-1924	Brescia	Brescia	Non iscritto
129. Guanti Guido	4- 2-1918	Roma	Roma	Non iscritto
130. Guasti Victorugo . .	30-11-1926	Prato	Firenze	Dottori commercialisti
131. Guffanti Enrico	6- 5-1936	Milano	Milano	Ragionieri
132. Guidi Guido . . .	18-12-1943	Roma	Roma	Ragionieri
133. Kritzinger Antonio . .	18- 1-1938	Fiè	Fiè	Dottori commercialisti
134. Ieri Piero	8- 1-1928	Borgo S. Lorenzo	Firenze	Non iscritto
135. Iorio Domenico . .	29- 6-1931	Roma	Roma	Avvocati
136. Lania Mario	13-11-1941	Vibo Valentia	Roma	Ragionieri
137. Lattanzi Enrico	11- 5-1934	Carrara	Marina di Carrara	Ragionieri
138. Leardi Franco	8- 2-1935	Pozzolo Formigaro	Pozzolo Formigaro	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
139. Liguori Giuliano	14-10-1921	Cagliari	Salerno	Non iscritto
140. Limoni Luciano	7- 6-1916	Tossignano	Bologna	Non iscritto
141. Loprete Alfonso	14-11-1922	S. Severo	S. Severo	Ragionieri
142. Luchettini Giovanni	5-11-1921	Marsciano	Grosseto	Dottori commercialisti
143. Luciani Filippo	9- 9-1907	Pedaso	Ascoli Piceno	Avvocati e procuratori
144. Lucidi Marcello	13- 5-1927	Roma	Roma	Dottori commercialisti
145. Luerti Carlo	3- 1-1935	Inzago	Milano	Ragionieri
146. Macario Luciano	10- 4-1925	Bari	Bari	Avvocati
147. Macchi di Cellere Ranieri	26-12-1925	Roma	Roma	Dottori commercialisti
148. Malatesta Giuseppe	7- 2-1908	Livorno	Livorno	Ragionieri
149. Maltese Fernando	4- 9-1912	Genova Sampierdarena	Treviso	Ragionieri
150. Mancia Antonio	22- 2-1907	Nocera Umbra	Jesi	Ragionieri
151. Manfredi Vittorio	30- 6-1903	Valenza	Valenza	Non iscritto
152. Mantovani Vinicio	27- 8-1927	San Giovanni del Dosso	Milano	Non iscritto
153. Manzoni Aurelio	1- 6-1916	Milano	Milano	Avvocati
154. Maragna Giovanni	15-11-1919	Roma	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
155. Marcelli Giovanni	11-11-1938	Arezzo	Arezzo	Ragionieri
156. Marchetti Luigi	12-10-1938	vecchiano	Pisa	Dottori commercialisti
157. Marenghi Giovanni	13-10-1906	Bardi	Milano	Avvocati
158. Margadonna Ettore Maria	30-10-1893	Palena	Roma	Giornalisti
159. Marmorini Giuseppe	8- 6-1930	Arezzo	Arezzo	Dottori commercialisti
160. Marrucchi Mario Alberto	6-12-1935	Castelfiorentino	Firenze	Dottori commercialisti
161. Martarelli Guido	8- 7-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
162. Martinelli Igino	11- 1-1907	Valdidentro	Sondrio	Non iscritto
163. Martini Gino	17-11-1919	S. Giovanni Valdarno	S. Giovanni Vald.	Dottori commercialisti
164. Massenzi Benedetto	7- 1-1926	Spilimbergo	Udine	Dottori commercialisti
165. Mastrosimone Gaetano	14- 1-1926	Milano	Milano	Dottori commercialisti
166. Mattacheo Spartaco	17- 5-1926	Valenza	Valenza	Ragionieri
167. Maula Angelo	11- 6-1932	Biella	Ronco Biellese	Dottori commercialisti
168. Mauri Ottavio	8- 2-1923	Milano	Milano	Non iscritto
169. Mazzotta Luigi Paolo	1- 7-1922	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
170. Medicina Luigi	21- 6-1926	Milano	Milano	Ragionieri
171. Menegazzi Remo	30- 3-1930	Milano	Milano	Dottori commercialisti
172. Michelon Antonio	28- 6-1940	Cadoneghe	Milano	Ragionieri
173. Minale Gaetano	5- 5-1916	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
174. Mirazita Achille	1-10-1903	Laureana di Borrello	Palermo	Dottori commercialisti
175. Modigliani Angelo	25- 4-1941	Pescara	Pescara	Ragionieri
176. Mondini Alcardo	4- 1-1919	Prun di Negrar	Verona	Dottori commercialisti
177. Montoschi Domenico	27- 6-1930	Imola	Imola	Dottori commercialisti
178. Monzeglio Paolo	19-11-1929	Grana Monferrato	Torino	Dottori commercialisti
179. Moriondo Angelo	31- 3-1937	Torino	Torino	Dottori commercialisti
180. Mosca Giulio	11- 4-1938	Monza	Monza	Dottori commercialisti
181. Mossa Francesco	1- 6-1936	Milano	Milano	Ragionieri
182. Mottola Italo	10-12-1935	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
183. Mussi Tullio	17- 2-1929	Bogliasco	Milano	Dottori commercialisti
184. Muzzarelli Giuseppe	17- 3-1904	Brescia	Brescia	Ragionieri
185. Negri Aldo	13-11-1903	Firenze	Firenze	Non iscritto
186. Nicolai Mario	4-11-1923	Genova Pegli	Pavia	Dottori commercialisti
187. Nicolosi Antonino	10-12-1904	Catania	Catania	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
188. Nicolucci Mario	21- 1-1922	Roma	Roma	Non iscritto
189. Ninno Mario	12-11-1933	Fabriano	Fabriano	Non iscritto
190. Nobile Giuseppe	4- 3-1926	Basiliano	Trieste	Dottori commercialisti
191. Olivieri Roberto	2- 5-1934	Abbadia S. Salvatore	Abbadia San Salvatore	Ragionieri
192. Pacifico Alfredo	18- 7-1939	Acerno	Salerno	Dottori commercialisti
193. Paderni Ruggiero	30- 6-1914	Palerno	Palermo	Dottori commercialisti
194. Pagani Luigi	19- 4-1916	Milano	Roma	Non iscritto
195. Paoletti Guido	23- 9-1915	Bologna	Trieste	Non iscritto
196. Parmegiani Sergio	6- 5-1931	Trieste	Udine	Dottori commercialisti
197. Parodi Luigi	9- 3-1935	Asmara	Vicenza	Non iscritto
198. Parroni Oscar	17- 4-1903	Teramo	Roma	Ragionieri
199. Pasanisi de Foscarini Gustavo	4- 7-1922	Tricase	Roma	Dottori commercialisti
200. Passalacqua Pietro	11-11-1939	Messina	Messina	Ragionieri
201. Pastore Donato	20- 2-1912	Pellezzano	Salerno	Dottori commercialisti
202. Penco Giovanni	24-10-1910	Livorno	Roma	Non iscritto
203. Peritore Aldo	29- 5-1915	Licata	Roma	Non iscritto
204. Perolo Mario	9- 8-1912	Bergamo	Milano	Non iscritto
205. Peronetti Giuseppe	22- 5-1935	Monza	Monza	Dottori commercialisti
206. Pessina Cesare	12- 7-1933	Vimodrone	S. Donato Milanese	Ragionieri
207. Pezza Italo	11- 3-1918	Legnano	Castellanza	Non iscritto
208. Poles Giò Maria	20- 3-1928	Conegliano	Milano	Ingegneri
209. Polzoni Federico	9- 7-1927	Velletri	Roma	Non iscritto
210. Portaluri Salvatore Claudio	6- 9-1934	Maglie	S. Donato Milanese	Dottori commercialisti
211 Puricelli Romano	21- 4-1937	Gallarate	Gallarate	Dottori commercialisti
212. Raimondi Aldo	20-11-1914	Bologna	Bologna	Ragionieri
213. Raimondi Marcello	6- 3-1908	Roma	Roma	Non iscritto
214. Ravanelli Mario	6- 4-1930	Bolzano	Bolzano	Non iscritto
215. Rezzonico Roberto	24- 1-1941	Milano	Milano	Dottori commercialisti
216. Riella Andrea	31- 5-1941	Como	Como	Ragionieri
217. Risso Luigi	17-12-1919	Genova	Arenzano	Non iscritto
218. Rivi Sergio	5- 8-1924	Reggio Emilia	Reggio Emilia	*Giornalisti pubblicisti*
219. Rizzi Nicola	29-12-1927	La Spezia	Portogruaro	Procuratori legali
220. Rocco Vincenzo	16-10-1908	Napoli	Napoli	Non iscritto
221. Romani Francesco	8-10-1931	Trieste	Trieste	Non iscritto
222. Romano Vittorio Giuseppe	20- 8-1902	Bova Marina	Reggio Calabria	Avvocati
223. Rosica Luigi	8- 9-1933	Ortona	Ortona	Procuratori legali
224. Rossi Giancarlo	14- 9-1935	Arezzo	Arezzo	Dottori commercialisti
225. Rossi Gino	4- 7-1921	Spoleto	Roma	Dottori commercialisti
226. Rossi Giuseppe	31- 7-1929	Portici	Grosseto	Ragionieri
227. Salvemini Salvatore	14- 1-1920	Bari	Bari	Dottori commercialisti
228. Sangalli Sergio	3- 4-1939	Gianico	Darfo	Dottori commercialisti
229. Santacroce Francesco	27-11-1926	Bari	Bari	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
230. Santamato Domenico	3- 1-1926	Noicattaro	Bari	Dottori commercialisti
231. Santinelli Vittorio	8- 2-1909	Genova	Genova	Non iscritto
232. Sattin Roberto	4- 6-1934	Milano	Milano	Ragionieri
233. Savarino Luigi	28- 7-1913	Torino	Torino	Dottori commercialisti
234. Savini Giorgio Maria	2- 6-1910	Rimini	Roma	Dottori commercialisti
235. Scopa Lelio	23-12-1926	Chieti	Chieti	Dottori commercialisti
236. Scruzzi Roberto	8-11-1937	Tolmino	Verbania Pallanza	Ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
237. Secco Ugo	1- 4-1941	Lardirago	Pavia	Dottori commercialisti
238. Sèghini Guido	15- 3-1915	Trieste	Roma	Non iscritto
239. Serra Luigi	7- 9-1931	Canicattini Bagni	Siracusa	Dottori commercialisti
240. Siccardi Maria	11- 6-1930	Torino	Torino	Dottori commercialisti
241. Solustri Emilio	28- 8-1905	Roma	Roma	Non iscritto
242. Sorgia Riccardo	20-10-1935	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
243. Spagnesi Giorgio	19- 9-1936	Pistoia	S. Remo	Ragionieri
244. Spaletta Angelo	20- 7-1895	Padova	Verona	Ragionieri
245. Spessotto Mario	22- 8-1907	Portogruaro	Portogruaro	Non iscritto
246. Spina Natale	11- 1-1906	Catania	Roma	Non iscritto
247. Spotti Eugenio	16-10-1935	Marcaria	Brescia	Ragionieri
248. Stocchi Giancarlo	5- 5-1933	Arezzo	Arezzo	Dottori commercialisti
249. Storelli Matteo	2- 3-1924	Bisceglie	Bisceglie	Ragionieri
250. Suriani Pompeo	5- 8-1904	Monteodorisio	Monteodori-sio	Non iscritto
251. Tarditi Luca	28- 3-1944	Torino	Torino	Dottori commercialisti
252. Tartaglini Ugo	23- 3-1899	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
253. Tartaro Francesco	17- 4-1941	Roma	Napoli	Dottori commercialisti
254. Tedeschi Francesco Paolo	11- 4-1915	Caserta	Caserta	Dottori commercialisti
255. Tesauro Paolo	11-10-1934	Napoli	Napoli	Avvocati
256. Tessore Guglielmo	1-10-1935	Torino	Torino	Dottori commercialisti
257. Testoni Alberto	2- 4-1940	Como	Como	Dottori commercialisti
258. Tiberi Carlo	13- 6-1926	Roma	Torino	Non iscritto
259. Tinti Tullio	21- 7-1919	Sulmona	Roma	Non iscritto
260. Tioli Franco	27- 2-1930	Modena	Modena	Ragionieri (Elenco speciale)
261. Tonella Roberto	2- 3-1941	Milano	Milano	Ragionieri
262. Torcivia Calogero	8- 1-1927	Mistretta	Palermo	Dottori commercialisti
263. Tosi Franco	12- 8-1941	Busto Arsizio	Busto Arsi-zio	Dottori commercialisti
264. Tosi Vittorio	5-10-1942	Busto Arsizio	Busto Arsi-zio	Dottori commercialisti
265. Vaglio Sebastiano	14-10-1939	Lecce	Roma	Dottori commercialisti
266. Vallino Giuseppe	13- 6-1907	Varazze	Varazze	Dottori commercialisti
267. Valsecchi Giuseppe	18- 7-1908	Venezia	Venezia	Non iscritto
268. Vecchi Giuliano	30- 3-1936	Modena	Modena	Ragionieri
269. Venegoni Paolo	11- 4-1909	Milano	Milano	Non iscritto
270. Verzello Renzo	2-10-1926	Vigevano	Vigevano	Ragionieri
271. Viara Sergio	2- 1-1936	Pietraligure	Torino	Dottori commercialisti
272. Viganò Claudio	8- 12-1925	Monza	Monza	Ragionieri
273. Viganò Enrico	28-10-1941	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
274. Vignolo Giorgio	24-11-1938	Genova	Rapallo	Dottori commercialisti
275. Visconti Enrico	28- 8-1943	Chignolo Po	Milano	Ragionieri
276. Wald Rodolfo	3- 2-1922	Trieste	Trieste	Dottori commercialisti
277. Zanarotti Antonio	10-10-1937	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
278. Zanforlin Bruno	27-10-1921	Venezia	Milano	Ragionieri
279. Zecchi Igino	14- 8-1922	S. Giuletta	S. Giuletta	Non iscritto

Roma, addì 7 luglio 1971

p. Il presidente della commissione centrale:
COLASURDO

(7118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Arcangelo

Con decreto 11 maggio 1971, n. 203, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione fluviale del fiume Agri, in località Ischia Agri del comune di S. Arcangelo (Potenza) distinto in catasto al foglio n. 17, senza numero di particella, della superficie di Ha. 5.40.00 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 gennaio 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7207)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Giorgio

Con decreto 7 maggio 1971, n. 108, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del torrente Aurino, in comune di San Giorgio (Bolzano) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 1057/1 e 1057/2 della superficie di mq. 2253 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 aprile 1970 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7208)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vigatto

Con decreto 20 aprile 1971, n. 53, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Parma, località Martinella del comune di Vigatto (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 107, della superficie di mq. 1640 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 aprile 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7209)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1970, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 83, è stato respinto il ricorso straordinario 21 agosto 1965 proposto dalla signora Scopelliti Francesca avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 11 dicembre 1964, n. 2270, con il quale fu annullato il contratto 24 febbraio 1959, n. 3154, relativo alla vendita alla predetta signora Scopelliti di un alloggio per terremotati sito nel comune di Reggio Calabria, rione Catona.

(7210)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di giocattoli pirici

Gli artifizi denominati «Supermatic», «Condor», «Super Bum», «Super Peng», «Super Bum Special», «Super Peng Special», «Super Bum Disc», «Super Bum Disc Special», «Super Bang» e «Super Bang Special» che la società Explogiochi intende fabbricare nel proprio stabilimento di Barberino di Mugello, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7263)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale «Panna»

Con decreto n. 1168 del 23 luglio 1971 è confermata alla S.p.a. Sorgente Panna, con sede in Firenze, piazza Stazione, 1, l'autorizzazione provvisoria all'impiego sperimentale dei recipienti in materia plastica, cloruro di polivinile, della capacità di cc. 1500 e cc. 200 per contenere l'acqua minerale naturale nazionale «Panna» per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 15 dicembre 1970 anzichè 13 giugno 1970 al fine di poter effettuare, in tale lasso di tempo, prelevamenti dal commercio di campioni per gli ulteriori controlli necessari, ai fini del giudizio finale.

I contenitori da cc. 1500 e cc. 200 dovranno essere perfettamente corrispondenti agli analoghi depositati presso l'Istituto superiore di sanità ed autorizzati con il decreto n. 1100 del 13 giugno 1970; le etichette dovranno essere esattamente corrispondenti a quelle allegate al decreto n. 1114 del 30 settembre 1970.

La presente autorizzazione sarà riesaminata alla nuova data di scadenza fissata, unitamente ai risultati dei controlli effettuati.

La fabbricazione dei contenitori di plastica, cloruro di polivinile, ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale nazionale «Panna» dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

(7164)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile «San Giovanni di Dio» di Crotone, a modificare il regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.22/5 in data 17 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile «S. Giovanni di Dio» di Crotone (Catanzaro), è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento della dipendente scuola per infermiere ed infermieri generici.

(7204)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero «Ospedale civile degli infermi» di Carpi, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.50/3/170, in data 17 luglio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona «Ospedale civile degli infermi» di Carpi (Modena), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(7253)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona «Massolongo» di Tregnago, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.90/9/200, in data 17 luglio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di «Massolongo» di Tregnago (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 19 ottobre 1954, n. 1046.

(7257)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero «F.lli Parlapiano» di Ribera, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.1/2, in data 17 luglio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona «F.lli Parlapiano» di Ribera (Agrigento), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(7258)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Lamezia Terme ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.22/4/122, in data 17 luglio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di Lamezia Terme (Catanzaro) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(7254)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Piombino a modificare l'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.42/3/105, in data 17 luglio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Piombino (Livorno) è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(7255)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Brunico ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.14/3/86 in data 17 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Brunico (Bolzano) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(7256)

Autorizzazione all'amministrazione della Croce bianca torinese ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.81/8-4699, in data 17 luglio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della Croce bianca torinese è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(7259)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Oleificio cooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 luglio 1971, il dott. Enzo Berlanda è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Oleificio cooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto (Bergamo), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Giulio Paganoni.

(7213)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1971, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 41, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Gaetano De Lorenzo avverso una decisione della commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Messina.

(7302)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 15-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Sorgato Mario, con sede in Padova, via dei Colli n. 54.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Padova.

(7322)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-FO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 6-FO », a suo tempo assegnato alla ditta Benvenuti Ermanno, con sede in Rimini (Forlì), via A. Vespucci n. 11.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri nove analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Forlì.

(7325)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 13-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 13-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Pinato Luigi, con sede in Padova, via Fabbri n. 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Padova.

(7323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1971

Dollaro USA	620,525
Dollaro canadese	612,275
Franco svizzero	152,865
Corona danese	82,80
Corona norvegese	87,477
Corona svedese	120,245
Fiorino olandese	177,82
Franco belga	12,504
Franco francese	112,59
Lira sterlina	1501,425
Marco germanico	182,05
Scellino austriaco	24,92
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	8,932

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Graduatoria generale del concorso per quattro posti nella carriera del personale ausiliario, ruolo « agenti tecnici »

IL PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1963, e successive modifiche, concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il bando di concorso per quattro posti di agente tecnico, nella carriera del personale ausiliario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1969;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto in seduta del 16 luglio 1971, con la quale veniva approvata la graduatoria generale dei vincitori e degli idonei nel concorso in parola;

Determina:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti vincitori ed idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Iacobozzi Giuseppe	punti	10,855
2. Zullo Angelo. .	»	10,732
3. Cavoli Primo	»	9,525
4. Lauroni Maurizio	»	9,280
5. Scali Lubiano	»	9,212
6. Leoni Franco	»	9,025
7. De Pasquale Antonio .	»	8,900
8. Belcastro Giuseppe	»	8,650

I primi quattro concorrenti in graduatoria, sono dichiarati vincitori del concorso.

Roma, addì 22 luglio 1971

Il presidente: FERRARI

(7305)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario della prova scritta del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali.

La prova scritta del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, avrà luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, piazzale della Industria - EUR, piano terra, stanza n. 29, il giorno 12 ottobre 1971, alle ore 8,30.

(7304)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria, specializzato.

Nel Bollettino ufficiale n. 14 del 31 luglio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971, registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 358, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1 categoria, specializzato, (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di giardiniere diplomato « M », bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1969.

(7294)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, n. 1407, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre dello stesso anno, registro n. 2, foglio n. 275, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 13 giugno 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1970, n. 1150, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 3, foglio n. 314, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 21 luglio 1970, con il quale il numero dei posti è stato elevato da nove a dodici;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1970, registro n. 4, foglio n. 340, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 novembre 1970, relativo alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 19 giugno 1971, con la quale il membro della commissione esaminatrice direttore di sezione dott.ssa Filomena Pittureri nata Sorrentino, nel comunicare di non poter più far parte della commissione stessa per motivi di salute, ha chiesto di essere sostituita;

Ritenuto di dover disporre, per quanto sopra detto, la sostituzione della dott.ssa Pittureri con il direttore di sezione dott.ssa Carmela Caleffi nata Arturo;

Decreta:

Il direttore di sezione dott.ssa Carmela Caleffi nata Arturo, è nominata membro della commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui ai decreti citati nelle premesse, in sostituzione del direttore di sezione dott.ssa Filomena Pittureri nata Sorrentino, dimissionaria per motivi di salute.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1971
Registro n. 3, foglio n. 240

(7424)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2037 in data 12 ottobre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Massa-Carrara, dall'ordine provinciale dei medici e dal comune di Aulla;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla, è costituita come appresso;

Presidente:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Longo dott. Francesco, medico provinciale di Livorno;
Parvis prof. Daniele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Pisa;
Tronchetti prof. Fabio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Pisa;
Barghini prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Carrara;
Lanese dott. Antonio, direttore di sezione Prefettura di Massa-Carrara.

Segretario:

Ferro dott. proc. Alfonso, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà sede in Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Massa, del comune di Aulla e di questo ufficio.

Massa, addì 23 luglio 1971

Il medico provinciale: CATASSI

(7273)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2537 in data 27 maggio 1971, con i quali venivano approvate rispettivamente la graduatoria e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1969;
Considerato che sono rese vacanti per mancanza di accettazione da parte degli interessati le condotte mediche di Golese (Parma); Tornolo 2ª; Compiano;
Viste le indicazioni delle sedi preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;
Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

Pietra Giorgio: Golese (Parma);
Luparia Roberto: Tornolo (seconda condotta);
Calzolaro Umberto: Compiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 29 luglio 1971

Il medico provinciale: ROBERTI

(7501)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1625 in data 7 aprile 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 1625/II del 7 aprile 1971, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori;
Viste le dichiarazioni di rinuncia dei candidati ai posti di medico condotto dei comuni di Gignese, Bognanco e Trarego Viggiona e del consorzio medico di Falmenta ed uniti;
Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

Gavinelli Maria Lucia: comune di Gignese;
Portinari Luigi: comune di Bognanco;
Franchino Eusebio: consorzio di Falmenta ed uniti;
Cosentino Giovanni: comune di Trarego Viggiona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni o consorzi interessati.

Novara, addì 26 luglio 1971

Il medico provinciale: CATANIA

(7306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6912-1°/67 del 20 agosto 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1966;
Visto il proprio successivo decreto n. 6064 del 26 settembre 1970, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;
Visto il decreto dell'Assessore all'igiene e alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 San. 3.17.1176 del 24 febbraio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Visti gli atti relativi ai lavori della commissione predetta nonchè, in particolare, la graduatoria di merito dei concorrenti idonei dalla stessa formulata;
Constatate la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;
Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1966:

1. Tinelli Luigi	punti	70,270	su 120
2. Pecile Gianfranco	»	64,455	»
3. Pisa Giorgio	»	63,955	»
4. Zerbo Renato	»	61,055	»
5. D'Onofrio Antonio	»	57,195	»

6. Ponte Livio . . . . . . punti 53,165 su 120
7. Felice Giovanni . . . . . » 51,280 »
8. Magro Gaspare . . . . . » 46,240 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 31 luglio 1971

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 5759/71, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1966;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Tinelli Luigi: Bertiolo;
Pecile Gianfranco: Tarvisio;
Pisa Giorgio: Lauco;
Zerbo Renato: Socchieve;
Ponte Livio: Forni di Sotto;
Felice Giovanni: Malborghetto-Valbruna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 31 luglio 1971

Il medico provinciale: DE MARCO

(7425)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2584 del 1° aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè dell'ordine dei medici della provincia di Genova e delle giunte comunali interessate;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 2584 del 1° aprile 1970 per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1969 è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bongioanni dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore, rappresentante della prefettura di Genova;
Bontempo dott. Giacomo, ispettore generale medico, dirigente l'ufficio di sanità marittima di Genova;
Barenghi dott. prof. Giovanni, primario medico, ospedali civili di Genova;
Odello dott. prof. Vincenzo, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale civile di Genova-Sestri;
Caneda dott. Aldo, medico condotto.

Segretario:

De Lucia dott. Antonio, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Genova, nonchè dei comuni interessati.

Genova, addì 22 luglio 1971

Il medico provinciale: PODESTÀ

(7275)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1542 del 13 aprile 1970, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte ostetriche vacanti nei comuni di Grottole, Matera (2ª) e Stigliano;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. D'Achille Francesca . . . . punti 68,046 su 120
2. Sagratella Maria Pia . . . . » 61,976 »
3. Ravaioli Elsa . . . . . » 60,117 »
4. Romanini Perla . . . . . » 59,441 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 25 giugno 1971

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1542 del 13 aprile 1970 con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte ostetriche vacanti nei comuni di Grottole, Matera (2ª) e Stigliano;

Visto il proprio decreto n. 3688 del 25 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso predetto;

Viste le preferenze indicate da ciascuna concorrente nell'domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa e assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) D'Achille Francesca: Matera (2ª condotta);
2) Sagratella Maria Pia: Grottole;
3) Ravaioli Elsa: Stigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 25 giugno 1971

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(7276)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 458/34 in data 11 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 82 del 16 gennaio 1970;

Visto il proprio decreto n. 459/34, in data 11 febbraio 1971 con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta medica del comune di Piateda a seguito della rinuncia del dott. Attilio Gianatti è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che il dott. Vittorio Proh che, nell'ordine precede, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Giorgio Dorsa ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica del comune di Piateda è assegnata al dott. Giorgio Dorsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Piateda.

Sondrio, addì 30 luglio 1971

Il medico provinciale: RICCIO

(7426)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4301 in data 24 novembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti nel comune di La Spezia al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1967, n. 2211, che ha modificato parzialmente l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di La Spezia, dell'ordine dei medici della provincia di La Spezia e del comune interessato, effettuata da questo ultimo ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 8, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 sopracitato, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale capo di Salerno;

Lami prof. Guido, primario medico dell'ospedale civile di La Spezia;

Sturlese prof. Paolo, primario chirurgo dell'ospedale civile di La Spezia;

Goffredi dott. Oreste, vice prefetto di La Spezia;

Mauri dott. Mauro, medico condotto del comune di La Spezia.

Segretario:

Acquafresca dott.ssa Luciana, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso questo ufficio.

Il presente decreto sarà pure pubblicato nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di La Spezia nonchè del comune interessato.

La Spezia, addì 21 luglio 1971

(7272) *Il medico provinciale*: SALVADORI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. AG. 7/481 in data 30 aprile 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1969;

Visto il decreto prot. n. AG. 7/482 del 30 aprile 1971, con il quale il dott. Francesco Ranieri è stato dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Umbertide;

Preso atto della nota del 19 luglio 1971, con la quale il dott. Francesco Ranieri ha rinunciato alla nomina per il posto di che trattasi;

Ritenuto che per effetto di tale rinuncia occorre provvedere all'assegnazione della citata condotta veterinaria secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Umberto Zampetti, nato a Magione il 12 ottobre 1925, è assegnato alla condotta veterinaria del comune di Umbertide.

Il sindaco del comune di Umbertide è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune interessato.

Perugia, addì 28 luglio 1971

(7307) *Il veterinario provinciale*: BALDONI

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1971, n. **6**.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla provincia ed il versamento alla cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, sezioni, rubriche e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971 e cioè:

ENTRATE:

Avanzo d'amministrazione esercizio 1969	L.	797.000.000
Entrate tributarie	»	835.500.000
Entrate per compartecipazione a tributi erariali	»	15.025.313.000
Entrate extratributarie	»	5.276.987.000
Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti	»	1.520.200.000
Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti	»	—
Contabilità speciali	»	460.000.000
Totale generale	L.	23.915.000.000

USCITE:

Spese correnti	L.	14.182.399.000
Spese in conto capitale	»	8.955.301.000
Spese per rimborso di prestiti	»	317.300.000
Contabilità speciali	»	460.000.000
Totale generale	L.	23.915.000.000

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1971.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7109)

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 1971, n. **7**.

Abrogazione della legge provinciale 8 ottobre 1956, n. 12, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Tesero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' abrogata la legge provinciale 8 ottobre 1956, n. 12, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Tesero.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(6686)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.